



COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9
C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Tel. (0124) 31.109-114
Cod Fisc. 85501330014 Fax (0124) 31.527
Partita IVA 02107760015 E-mail segreteria@comune.rivara.to.it

Ordinanza n. 07 / 2021

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIVARA

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. Recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 nella quale veniva definito il passaggio della Regione Piemonte tra le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa) per un periodo di 15 giorni;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e comunale;

Rilevato che tale epidemia rappresenta un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema;

Considerato che, nonostante le misure di prevenzione di carattere generale per le suddette aree, in questi giorni è stata accertata la presenza di persone che si muovono sul territorio comunale senza giustificato motivo e che creano assembramenti;

Ritenuto che, per motivi di sicurezza e salute pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 50, comma 6 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Tutto ciò fin qui premesso, considerato e per le motivazioni citate:

ORDINA

Con effetto immediato, al fine di tutelare la salute pubblica nell'attuale pandemia l'adozione delle seguenti misure volte al contenimento della diffusione del COVID-19:

- **Sono vietate riunioni ed assembramenti** su area pubblica;
- E' vietato sedersi sulle panchine presenti sul territorio comunale;
- L'accompagnamento dei cani, per esigenze fisiologiche dell'animale, dovrà avvenire senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone;



COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9
C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Tel. (0124) 31.109-114
Cod Fisc. 85501330014 Fax (0124) 31.527
Partita IVA 02107760015 E-mail segreteria@comune.rivara.to.it

- È consentito passeggiare e svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, senza creare assembramenti e avendo con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

Le violazioni alla presente ordinanza, salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Rivara, oltre ai consueti modi di diffusione;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla competente Prefettura di Torino, alla Stazione dei Carabinieri di Rivara e al Comando di Polizia Municipale.

AVVISA

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06/12/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

DA ATTO

Che l'efficacia delle presenti misure, con effetto immediato, avrà durata sino al giorno 06/04/2021.

Rivara, li 17/03/2021



IL SINDACO
ANDRIOLLO Roberto
(In originale firmato)